|  |  |
| --- | --- |
| **Progetto di Costituzione** | **Costituzione 27 dicembre 1947** |
| **Art. 114 1° comma**  **Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Deputazione regionale ed il suo Presidente.** | **art. 121**  **Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.**  **Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.**  **La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.      Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.** |
| **Art. 114 2° comma**  **Una legge della Repubblica stabilisce il numero dei membri del Consiglio ed il sistema elettorale, che deve essere conforme a quello per la formazione della Camera dei Deputati.**  **Art. 114 2° comma**  **Una legge della Repubblica stabilisce il numero dei membri del Consiglio ed il sistema elettorale, che deve essere conforme a quello per la formazione della Camera dei Deputati.**  **Art. 114 3° comma**  **Il Presidente ed i membri della Deputazione regionale sono eletti dal Consiglio regionale,che elegge pure nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza per i proprii lavori**  **Art. 114 4° comma**  **I membri del Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni** | **art. 122**  **Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.**  **Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento, o ad un altro Consiglio regionale.**  **Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.**  **I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.**  **Il Presidente e i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.** |
| **Art. 115**  **Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa che compete alla Regione e quella regolamentare delegata dallo Stato. Può proporre disegni di legge al Parlamento nazionale. Adempie le altre funzioni conferite dalle leggi.**  **La Deputazione regionale è l’organo esecutivo della Regione.      Il Presidente della Deputazione rappresenta la Regione.** | **Assorbito nell’articolo 121** |
| **Art. 116**  **Il Presidente della Deputazione regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.      Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, vigila e coordina secondo le direttive generali del Governo gli atti dell’amministrazione regionale per le funzioni delegate alle Regioni e presiede all'esercizio di quelle riservate allo Stato** | **art. 124**  **Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.** |